



Via della Colonna 9 / 11
50121 – Firenze
Tel: 0552478151 – Fax:
0552480441
Sito Web:
www.liceomichelangiolo.it
E-mail: info@liceomichelangiolo.it
Pec:
FIPC04000N@pec.istruzione.it

LICEO GINNASIO STATALE - "MICHELANGIOLO"-FIRENZE
Prot. 0001260 del 24/02/2021
C-29 (Uscita)

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE ESPERIENZE DI STUDIO

ALL'ESTERO DEL LICEO MICHELANGIOLO

PROTOCOLLO MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTESCA

Normativa di riferimento:

1. **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). L'Art. 192, comma 3 offre il riferimento normativo in base al quale i consigli di classe possono deliberare l'iscrizione di studenti provenienti dall'estero: "Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano."

2. **Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226** (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo del sistema di istruzione e formazione).

Articolo 1, comma 8: "La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

Articolo 13, comma 1: "La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti".

3. **Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici** prot. 2787 del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto.
Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero.

TITOLO V

- Soggiorni di studio all'estero

“ ... le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa. Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.”

4. **Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013** recante “definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.” Con questo decreto si delinea un sistema nazionale di certificazione delle competenze, comunque acquisite, al fine di valorizzare ogni competenza posseduta dalla persona, in una logica di apprendimento permanente, secondo standard minimi nazionali che assicurino la validità di ciò che si certifica e di conseguenza la spendibilità.

5. **Raccomandazione (CE) n. 2006/961 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006**, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006]. Tratta in particolare gli aspetti qualitativi della mobilità e costituisce un documento di riferimento per i soggiorni all'estero al fine di garantire ai partecipanti, giovani o adulti, un'esperienza positiva.

Alla luce della Nota MIUR 843/2013, Linee di Indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale si forniscono indicazioni circa la gestione della mobilità internazionale studentesca da parte dei Consigli di Classe nelle sue varie fasi.

Fase preliminare

- La famiglia comunica con congruo preavviso al Coordinatore di Classe l'intenzione di far effettuare all'alunno un periodo di studio all'estero (tempi, luogo, tipo di scuola frequentata, piano di studi).
- Il Consiglio di Classe alla prima riunione utile esprime un parere in merito a tale opportunità.
- La famiglia che, visto il parere del Consiglio di Classe, decide di procedere con l'effettuazione del periodo di studio all'estero, lo comunica immediatamente alla segreteria didattica e al Coordinatore.
- Il Consiglio di Classe individua al suo interno un tutor che terrà i contatti con lo studente durante la mobilità.
- Il Consiglio di Classe stipula con la famiglia, prima della partenza, un contratto formativo che definisca gli obiettivi del soggiorno e una scelta di contenuti imprescindibili da verificare al rientro.

Durante la mobilità

- L'alunno comunica regolarmente col tutor per informarlo delle attività che sta svolgendo.
- L'alunno acquisisce tutta la documentazione riguardante la mobilità (certificati di frequenza, schede di valutazione, materiale informativo sulla scuola, programmi svolti).

Al rientro

- Lo studente presenta quanto prima in segreteria didattica la documentazione acquisita all'estero.
- Ai fini del riconoscimento della mobilità come PCTO, lo studente avrà cura di stendere e consegnare tempestivamente una dettagliata relazione sull'esperienza svolta e sulle competenze sviluppate.
- Per i soggiorni di durata inferiore all'anno scolastico, lo studente viene riammesso in classe. Qualora abbia riportato all'estero eventuali valutazioni utili, esse potranno essere acquisite dai docenti delle singole discipline. In sede di scrutinio trimestrale o finale, potrà essere valutato un eventuale inserimento nei corsi di recupero organizzati dalla scuola.
- Per i soggiorni della durata di un intero anno scolastico o che comunque non prevedono il rientro prima della fine dell'a.s., lo studente dovrà sostenere nei primi giorni di settembre un colloquio con l'intero Consiglio di Classe sulle discipline non comprese nel piano di studi completato all'estero. Su richiesta dello studente, presentata per iscritto entro la fine delle lezioni, questi potrà essere inserito in uno o più corsi di recupero.

- Sulla base delle valutazioni riportate all'estero e dell'esito del colloquio di settembre, lo studente verrà scrutinato e gli verrà attribuito il credito scolastico spettante.



MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE

CONTRATTO FORMATIVO

Nome, cognome, classe e sezione dell'alunno/a: _____

email dello studente: _____

Programma e destinazione/associazione di riferimento: _____

Data di inizio del soggiorno: _____ Data di conclusione del soggiorno: _____

Nome del docente tutor: _____

Email del docente tutor: _____

Nome e indirizzo della scuola ospitante: _____

Il seguente accordo, stipulato tra il Liceo Michelangiolo di Firenze, rappresentato dal
Dirigente Scolastico Prof.ssa Gilda Tortora,

l'alunno/a: _____ della classe: _____ sezione: _____

a.s. _____

e i genitori dell'alunno/a: _____ e _____

viene sottoscritto

al fine di promuovere un clima di reciproca collaborazione in merito all'esperienza di mobilità
studentesca per l'anno scolastico _____ e per valorizzare le potenzialità di tale esperienza e
favorirne la ricaduta nel percorso formativo dello/a studente/ssa.

Premesso che l'alunno/a: _____

- frequenterà un anno/semestre/trimestre di studio presso: _____

tramite l' Organizzazione: _____

le parti concordano il seguente

CONTRATTO FORMATIVO

Lo/a studente/ssa si impegna a

- a) frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all'estero;
- b) mantenere nella scuola all'estero un comportamento corretto e rispettoso dei luoghi e delle persone;
- c) informare regolarmente il Consiglio di Classe, tramite il tutor, dell'andamento scolastico nella scuola ospitante sulle materie che sta seguendo, avendo cura di scegliere discipline e corsi il più possibile coerenti con il piano di studi del Liceo di origine, sui progetti, sui laboratori, sugli apprendimenti linguistici, sulle competenze acquisite (linguistiche, tecnologiche, sociali, disciplinari, etc.);
- d) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente programmi, attività, recapiti;
- e) richiedere alla scuola ospitante e trasmettere al Liceo Michelangiolo tempestivamente, a conclusione della sua esperienza, tutta la documentazione utile al riconoscimento, alla valutazione e alla valorizzazione degli studi compiuti all'estero, inclusa la valutazione finale delle singole discipline seguite presso la scuola ospitante;
- f) sostenere, al suo rientro, un colloquio sulle materie e sui contenuti indicati dal Consiglio di Classe di provenienza come irrinunciabili nell'allegato al presente accordo, ai fini del proficuo reinserimento nella classe. Insieme alle valutazioni della scuola straniera, detti colloqui e/o verifiche concorrono all'assegnazione del credito scolastico; essi non costituiscono in alcun modo prova d'esame di ammissione;

La famiglia si impegna a:

- a) curare con particolare attenzione gli atti burocratici (iscrizione, comunicazioni, etc.);
- b) mantenere regolarmente contatti con il tutor per aggiornarlo sull'andamento dell'esperienza all'estero del proprio figlio;
- c) sostenere e sollecitare, se necessario, il passaggio di informazioni fra lo studente all'estero, la scuola estera e il Liceo Michelangiolo.

Il Dirigente Scolastico si impegna a:

- a) incaricare un docente individuato dal Consiglio di Classe come tutor, a cui lo/a studente/ssa e la famiglia possano far riferimento durante il periodo di studio all'estero;
- b) concordare con il Consiglio di Classe i tempi e le modalità per l'accertamento dei programmi svolti e per l'eventuale riallineamento dei saperi.

Il Consiglio di Classe si impegna a

- a) contattare, tramite il tutor, lo/a studente/ssa per aggiornamenti sulle attività della classe di provenienza e l'eventuale invio di materiale didattico;
- b) indicare, nell'allegato al presente accordo, i contenuti irrinunciabili delle singole discipline curriculari il cui apprendimento sarà da accertare al rientro dello studente in relazione alle materie che lo/a studente/ssa sceglierà nella scuola ospitante;
- c) comunicare all'alunno/a le modalità e i tempi per l'accertamento, per l'eventuale attività di recupero e per la relativa verifica finale;
- d) esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all'estero e dell'accertamento sui contenuti disciplinari irrinunciabili, valorizzando la trasferibilità delle competenze;
- e) acquisire e valutare, anche ai fini dell'attribuzione del credito formativo, le attività curriculari ed extracurriculari, nonché gli apprendimenti informali e le competenze trasversali.

Il Dirigente Scolastico.....

Il tutor del Consiglio di Classe

Lo studente.....

La famiglia.....

Firenze,

Allegato al contratto formativo

Alunno/a: _____

Classe: _____ Sezione: _____ Materia: _____

Docente: _____

Contenuti irrinunciabili della disciplina: _____
